

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 febbraio 2023, n. 40

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 31,35 MWe, costituito da 10 aerogeneratori, denominato "Valleverde", sito nel Comune di Bovino località "Monte Livagni" (FG);
- di una Sotto stazione Utente 30/150 kV sita nel Comune di Deliceto (FG);
- dell'ampliamento della S.E. 380/150kV di Deliceto inserita in entra - esce sull'elettrodotto in semplice terna a 380 kV "Foggia - Candela" (autorizzata con D.D. n. 34 del 23/02/2023).

Società proponente Winderg Valleverde S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB), Via Trento 64, Cod. Fisc. e P.IVA 04702520968.

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55%", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e

- all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
 - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
 - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
 - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
 - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
 - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...*";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

Rilevato che:

- La società **Winderg S.r.l.**, con sede legale in **Vimercate (MB)**, in Via Trento 64, Cod. Fisc. e P.IVA 04702520968, nella persona del sig. Giambelli Michele, nato a (*omissis*) il (*omissis*) e residente in (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante, ha richiesto a questa Regione, in data 10/08/2017, con nota acquisita al prot. n. 2775 del 22/08/2017, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di **30 MWe** sito nel Comune di Deliceto (FG), denominato “Impianto Eolico Bovino località Monte Livagni”;
- in ordine alle opere di connessione (cod. id. 201700082):
 - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20170003046 del 04/05/2017, trasmetteva il preventivo di connessione che prevede che il vostro impianto venga collegato “... *in antenna a 150 kV presso un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV Deliceto* ...”;
 - Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20170005067 del 07/08/2017 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
 - successivamente Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20220101369 del 17/11/2022, in riscontro alla nota della Regione prot. n. 11627 del 11/11/2022 rilevava che “... *in data 10/08/2022 la società Winderg Valleverde S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (...) pari a 56 MW; ...; in data 27/10/2022 con lettera prot. TERNA/P20220094632 (...) ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 della RTN denominata Deliceto, mediante condivisione dello stallo con l’iniziativa codice pratica 07006046 della società Winderg San Potito S.r.l. e con l’iniziativa codice pratica 202000456 della società Winderg San Martino S.r.l.; ...*” per la quale è ancora in attesa dell’accettazione;
 - in relazione a quanto rilevato, il Proponente nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del giorno 18/11/2022, a fronte della richiesta di ottenere un nuovo benessere sul progetto delle opere di connessione così come descritto da Terna S.p.A. nella nota succitata, dichiarava “... *che tale comunicazione ha ad oggetto un progetto eventuale e collaterale della società e che essa non implica in alcun modo la messa in discussione né della validità né della attualità né degli effetti dell’attuale STMG, il cui incremento è solo eventuale e insuscettibile di determinare effetti sul progetto oggetto di autorizzazione ...*”;
 - pertanto il presente provvedimento è rilasciato sulla base della STMG di cui alla nota prot. n. TE/P20170003046 del 04/05/2017, per la quale il Gestore della Rete rilasciava il benessere con la nota prot. n. TE/P20170005067 del 07/08/2017, nonché degli elaborati progettuali facenti parte integrante e sostanziale del citato benessere e per il quale la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 13163 del 01/12/2022 trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei

terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

- la Sezione Transizione energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), con nota prot. n. 3175 del 26/09/2017, a seguito di istruttoria, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza; cui la Società rispondeva con la nota pec del 17/11/2017 (acquisita al prot. n. 4413 del 21/11/2017) e nota pec del 11/12/2017 (acquisita al prot. n. 4770 del 14/12/2017). Dalla verifica formale sulla documentazione trasmessa emergevano ulteriori anomalie formali, pertanto con successiva nota prot. n. 5815 del 23/10/2018 la Sezione procedente trasmetteva ulteriore invito al completamento dell'istanza, cui la Società istante rispondeva con la nota pec del 05/12/2018 (acquisita al prot. n. 6600 del 11/12/2018);
- la Sezione, pertanto, provvedeva nuovamente alla verifica formale dei documenti trasmessi dai quali emergeva, come spiegato dall'istante con la nota di accompagnamento, che *"... in esito ad un'ottimizzazione progettuale, ..., il progetto ... ha visto ridotto il layout di n. 2 aerogeneratori, mentre la potenza complessiva si è elevata a 31,35 MW ..."* e che in seguito a suddetta revisione progettuale l'Istante provvedeva a presentare istanza di V.I.A. alla competente Autorità Ambientale individuata ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali. Emergeva, inoltre: la proposta di una modifica del tracciato del cavidotto di connessione del progettato parco eolico con la Stazione Utente 30/150 kV sita nel Comune di Deliceto, ovvero la individuazione di un percorso alternativo diverso da quello per il quale il Gestore di Rete Terna S.p.A. rilasciava il benestare tecnico; la eventuale modifica dell'accordo di condivisione dello stallo produttore a 150 kV assegnato da Terna S.p.A. come riportato nell'elaborato tecnico *"FJ57P37_Relazione Paesaggistica"*;
- la Sezione, quindi, con nota prot. n. 1283 del 14/03/2019 chiedeva chiarimenti relativamente a quanto dichiarato dal Proponente, cui la società Winderg S.r.l. riscontrava con nota pec del 20/03/2019 (acquisita al prot. n. 1457 del 25/03/2019) nella quale dichiarava che *"... il tracciato del cavidotto da valutare è quello indicato in tutti gli elaborati di progettuali caricati sul sistema Puglia come percorso di progetto principale ed anche facente parte degli elaborati benestariati da Terna S.p.A. ..."*; contestualmente informava la Sezione procedente che gli elaborati inerenti il futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV di Deliceto erano stati depositati sul portale telematico comprensivi del benestare del Gestore di Rete, mentre con riferimento alla S.S.U. 30/150 kV, che il proponente dovrà condividere con la società ATS PE Sant'Agata come da accordo sottoscritto tra le parti, comunicava che avrebbe provveduto alla trasmissione del relativo benestare prima della convocazione della Conferenza di Servizi;
- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, pertanto, a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata della presenza dei requisiti tecnici necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota pec prot. n. 2522 del 11/06/2019 comunicava l'avvio del procedimento e precisava che, a valle della conclusione della procedura ambientale in corso presso il Ministero dell'Ambiente e comunque entro i termini previsti dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., la stessa Sezione avrebbe provveduto alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- la società Winderg S.r.l. con nota pec del 30/09/2019 (acquisita al prot. n. 3980 del 03/10/2019) comunicava che a seguito di atto notarile del 24/07/2019 (rep. 21372, racc. 11082) aveva conferito *"... alla società Winderg Valleverde S.r.l. (il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla stessa Winderg S.r.l.) il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati e dai rapporti giuridici istaurato finalizzati al conseguimento dell'autorizzazione, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico «Monte Livagni» ..."*;
- la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 10777 del 25/08/2022 (acquisita al prot. n. 8236 del 25/08/2022) riferiva che il Ministero della Transizione Ecologia, con nota del 05/08/2022, aveva comunicato l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3227 del 20 dicembre 2019;
- pertanto, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 10217 del 11/10/2022 convocava la

prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 04/11/2022 per l'esame del progetto in oggetto, in modalità videoconferenza. Contestualmente, il Servizio procedente invitava la società Winderg Valleverde S.r.l. a voler fornire i chiarimenti richiesti, ad aggiornare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale ed in particolare:

- la documentazione attestante la disponibilità delle aree ovvero Piano particella di Esproprio,
 - la documentazione inerente il Quadro Economico redatto secondo quanto previsto all'art. 32 de D.P.R. 207/2010, nel quale confluisce il risultato del computo metrico (per la costruzione e per la dismissione) redatto secondo lo schema riportato all'art. 16 del citato D.P.R. 207/2010;
 - Il computo metrico estimativo redatto, secondo quanto previsto all'art. 32 del D.P.R. 207/2010, applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi;
 - gli elaborati inerenti il preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A. con la nota prot. n. 3046 del 04/05/2017 e benestariata con la nota prot. n. 5067 del 07/08/2017;
 - gli elaborati tecnico – progettuali oggetto di esame nel procedimento ambientale di competenza ministeriale;
 - la dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;
- la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, informava la società proponente che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ..."* e che *"... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ..."*; ed invitava quindi a voler fornire evidenza *"... dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ..."*;
- nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 27/10/2022 erano acquisiti i seguenti ulteriori pareri e/o nulla osta:
- Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prott. n. 169312 e n. 169333 del 31/10/2019;
 - Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 17879 del 27/10/2022;
 - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, prot. n. 17248 del 28/08/2019;
 - Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, prot. n. 69842 del 02/10/2019;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 29724 del 03/11/2022;
 - Città di Bovino – Servizio Urbanistica, prot. n. 11475 del 03/11/2022;
 - Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 15046 del 25/09/2019;
 - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 3917 del 27/01/2020;
 - ENAC, prot. n. 127981 del 29/12/202;
 - ANAS, prot. n. 509320 del 10/09/2019;
 - SNAM, prot. EAM55810/prot. 178 del 18/10/2022;
 - ASL FG, prot. n. 109966 del 31/10/2022;

▪ la seduta della Conferenza di Servizi era aggiornata con l'invito alla società istante a voler provvedere ad assolvere alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti ed acquisite agli atti del procedimento nel corso della seduta, provvedendo al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it della documentazione richiesta e a voler espletare il sopralluogo finalizzato alla definizione delle modalità di risoluzione della interferenza rilevata dalla Snam Rete Gas con la nota prot. n. 178 del 18/10/2022. Nel corso della seduta si confermavano gli intendimenti rappresentati a verbale con riferimento all'iter procedurale individuato e alle misure di compensazione di cui al punto 3 dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010;

▪ il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, quindi, con nota prot. n. 11627 del 11/11/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 04/11/2022 e contestualmente convocava, la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 18/11/2022. Nel corso della citata seduta erano acquisiti i seguenti ulteriori pareri e/o nulla osta:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 12596 del 16/11/2022;
- Ministero per la Transizione Ecologica – Sezione U.N.M.I.G, prot. n. 38183 del 15/11/2022;
- Dichiarazione di non interferenza con Attività Minerarie, depositata dalla Società sul portale telematico www.sistema.puglia.it l'11/11/2022;
- Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 18827 del 15/11/2022;
- Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 12277 del 11/11/2022;
- ASL Foggia, prot. n. 115283 del 15/11/2022;
- Terna S.p.A., prot. n. 101369 del 17/11/2022.

Inoltre, nel corso della riunione, venivano consegnati i seguenti pareri, letti e comunicati ai presenti (come da moduli acquisiti), come di seguito riportati:

- modulo parere del Comune di Bovino prot. n. 12128 del 18/11/2022 (allegato al verbale);
- modulo parere della società istante;

entrambi i predetti pareri erano allegati al verbale. In particolare il Comune di Bovino con al nota prot. n. 12128 del 18/11/2022 esprimeva parere contrario alla proposta di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, formalizzata dal proponente con nota pec del 15/11/2022, in quanto *"... la convenzione relativa alle compensazioni ambientali e territoriali presentate dalla Winderg S.r.l., (...), e acquisita al prot. comunale n. 12019 del 16/11/2022, non risulta rispettare i criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, a cui il nostro ente aderisce nella misura pari del 3% dei proventi annui, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione elettrica prodotta annualmente dall'impianto, con esclusione della forma di monetizzazione, e da orientare per la realizzazione ..."* degli interventi di ristoro ambientale così come dettagliatamente elencati nel parere reso; la società con riguardo alle opere di compensazione esprimeva la propria disponibilità a modificare l'atto unilaterale d'obbligo già trasmesso, in modo da assicurare al Comune di Bovino la possibilità di individuare autonomamente le misure compensative di carattere ambientale e territoriale più utili e adeguate alle esigenze della sua collettività, e in modo da mettere a disposizione un quadro di risorse determinato in coerenza e attuazione dei principi e dei criteri fissati dal DM 10 settembre 2010 e del suo allegato 3.

Pertanto, la Seduta era aggiornata con l'invito rivolto al Servizio osservatorio Abusivismo e Usi civici ad informare il Servizio procedente sull'avvenuta formalizzazione dell'istanza di parte della Società Winderg Valleverde S.r.l. per la verifica della sussistenza, ovvero assenza, di usi civici nelle aree interessate dall'impianto in progetto; nonché, preso atto *"... della conferma della volontà dell'Amministrazione comunale di attendersi le compensazioni nella misura quantitativa massima riconoscibile dall'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiesta peraltro ammissibile anche sulla scorta delle valutazioni di questo Servizio regionale procedente, come riferito nel verbale dello 04/11/2022; si assegnano alle parti, Proponente e Comune, 15 giorni di tempo a decorre dalla odierna data di verbalizzazione, per far pervenire una proposta condivisa ..."*;

▪ il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, pertanto, con nota prot. n. 12562 del 25/11/2022, trasmetteva il verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi del 18/11/2022, allegando il sopravvenuto parere dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 20308 del 22/11/2022. Con la medesima nota, questo Servizio regionale rinnovava la richiesta di chiarimenti rivolta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già della Transizione Ecologica) con nota prot. n. 11627 del 11/11/2022, rappresentando l'urgenza di un riscontro in ordine al procedimento attivato dalla

società Winderg Valleverde S.r.l. in data 20/11/2018 (acquisita al prot. MITE n. 26214/DVA di pari data), ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di chiarire i termini di coordinamento del provvedimento finale di Autorizzazione Unica con il Procedimento Unico Ambientale (PUA ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), che ha visto il competente Ministero quale Autorità Competente e procedente, “... *atteso che detto procedimento è al momento fermo al provvedimento di VIA, rilasciato nei termini di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022 e non ancora compendiato in un provvedimento finito di PUA, lasciando aperta al momento la definizione degli altri titoli settoriali richiesti dall’istante nella procedura ex art. 27 ...*”;

- successivamente, pervenivano gli ulteriori pareri favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni:
 - Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 20308 del 22/11/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

➤ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 12596 del 16/11/2022, tenuto conto che il Ministero della Transizione Ecologica aveva comunicato l’avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.3227 del 20 Dicembre 2019 relativo al progetto in oggetto, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ.

I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

- a) In corrispondenza di tutti gli aerogeneratori;
 - b) In corrispondenza del tratto del cavidotto interno ricadente in località Masseria la Lamia;
 - c) In corrispondenza dei tratti del cavidotto esterno ricadenti in interferenza con le Unità Topografiche riscontrate dalle ricognizioni svolte in occasione della redazione della documentazione archeologica prodromica del procedimento di VIA;
2. Al termine dei suddetti saggi dovrà essere in ogni caso attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali previsti per la realizzazione delle opere in progetto. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
 3. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.

➤ Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 0169312 del 31/10/2019, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio di una sottostazione utente 30/150 kV da realizzarsi in agro di Deliceto (FG) e un ampliamento della S:E. 380/150 kV di Deliceto inserita in entra – esce sull’elettrodotto a 308 kV “Foggia – Candela”, per il collegamento alla RTN di un impianto eolico da 31,35 MWe da realizzarsi in agro di Bovino località “Monte Livagni”; rilasciato sulla base della dichiarazione d’impegno del 07/08/2019 resa dalla Winderg s.r.l. per la “... *realizzazione delle*

opere in questione secondo la normativa di legge e nel rispetto delle prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione ...".

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Direzione per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione – Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, III Settore, prot. n. 0169333 del 31/10/2019, richiamando la semplificazione amministrativa prevista dall'art. 95, comma 2 bis del D.Lgs. 259/2003, specifica che per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.
- Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, con nota pec prot. n. 38183 del 15/11/2022, e successiva nota pec prot. n. 42623 del 15/12/2022, richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società istante in data 03/11/2022 trasmetteva la *"Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"* del 26/10/2022 con la quale comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva direttoriale 11 giugno. In particolare dichiarava che: *"Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario "CANDELA" ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari"*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società istante l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 20308 del 22/11/2022, comunica che dall'analisi della documentazione di progetto, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti beni immobili intestati al Demanio dello Stato ma sono interessate alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, rimandando al competente Consorzio di Bonifica il rilascio del parere finalizzato all'esecuzione delle opere.
- Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 14673 del 09/11/2022 informa che l'impianto di produzione è situato a circa 1070 metri dal Regio Trattarello "Cerignola - Ponte di Bovino" n. 51. Tuttavia, non si rilevano interferenze dirette dell'impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio.
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, nota prot. n. 10777 del 25/08/2022 con cui riferiva che il Ministero della Transizione Ecologica, con nota del 05/08/2022, aveva comunicato l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica), corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3227 del 20 dicembre 2019 all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti>.
- Regione Puglia – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 18827 del 15/11/2022, con cui esprime parere favorevole relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, fermo restando in capo alla ditta proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere che dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

- Regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 8178 del 20/07/2022, attesta che, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione dei Comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni interreni interessati dal progetto in oggetto. Considerato che il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico dell'istante.
- Regione Puglia – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 69842 del 02/10/2019, comunica che l'area interessata dall'impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e R.R. 11/03/2015 n. 9. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto caricato su Sistema Puglia, dovranno preventivamente essere oggetto di ulteriore parere. L'eventuale taglio di vegetazione forestale, distribuita anche in modo sparso sull'area di intervento, dovrà essere autorizzato nel rispetto del R.R. 13/10/2017 n. 19 "Taglia Boschi".
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 29724 del 03/11/2022, conferma il parere positivo con prescrizioni di carattere generale, già formalizzato al prot. n. 999 del 24/01/2019, disponendo l'ulteriore prescrizione relativa all'attraversamento del cavidotto interrato esterno in media tensione in corrispondenza del Torrente Carapellotto, come di seguito riportate complessivamente indicate:
- 1) gli attraversamenti dei corsi d'acqua individuati dal P.A.I. nella Carta topografica I.G.M. 1:25.000 e/o nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, da parte dei cavidotti MT interni ed esterni al parco eolico di progetto, siano realizzati mediante tecnica TOC; gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti. e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione. siano esterni alle aree allagabili individuate nello studio di compatibilità idrologica, idraulica allegato al progetto ovvero alle aree disciplinate dagli artt. 6 e I delle N.T.A. del P.A.I. e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;
 - 2) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio. Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio del Parco Eolico di progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi_ che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nell'area di intervento;
 - 3) gli scavi temporanei siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
 - 4) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
 - 5) per l'interferenza relativa all'attraversamento del Torrente Carapellotto, tenuto conto che il relativo areale è stato comunque analizzato dal punto di vista idrologico e idraulico nello "Studio di compatibilità idrologica e idraulica - Relazione idraulica (Elaborato n. 0.6)" allegata al progetto a firma dell'Ing. Nicola Forte, attestando che detto attraversamento da parte del cavidotto sarà realizzato con tecnica di scavo T.O.C. con profondità di posa di 2,50 m, si conferma la risoluzione di detta interferenza mediante la tecnica T.O.C., prescrivendo tuttavia una modifica ai punti di inizio e fine del tratto in T.O.C., che dovranno essere esterni alle aree a diversa pericolosità idraulica previsti dal PAI introdotti dal richiamato Decreto Segretariale n. 925/2021.
- Comune di Bovino, nota prot. n. 12128 del 18/11/2022, con cui esprime parere contrario alla realizzazione

dell'impianto eolico della potenza elettrica di 31,35 MWe, costituito da 10 aerogeneratori, denominato "Valleverde", in quanto *"la convenzione relativa alle compensazioni ambientali e territoriali presentate dalla Winderg S.r.l., non risulta rispettare i criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, a cui il nostro ente aderisce nella misura del 3% dei proventi annui, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione elettrica prodotta annualmente dall'impianto, da orientare per la realizzazione dei seguenti interventi di ristoro ambientale in opere:*

- *interventi di miglioramento ambientale attraverso la riqualificazione e la sistemazione di aree verdi di interesse naturalistico e la realizzazione di opere di pubblica fruizione (piste ciclabili e ripristino sentieri naturalistici);*
- *miglioramento del verde pubblico attraverso la cura, la piantumazione e la manutenzione di essenze arboree in ambito cittadino e nelle aree circostanti;*
- *realizzazione di impianti fotovoltaici e/o termodinamici su terreni ed edifici comunali;*
- *realizzazione di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici;*
- *miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione;*
- *miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti pubblici del parco veicoli comunali elettrici;*
- *interventi sul patrimonio culturale turistico del Comune di Bovino (musei, castello, aree archeologiche, biblioteche) con miglioramento degli impianti al fine di ridurre il consumo energetico;*
- *miglioramento dei "servizi sociali rivolti al cittadino ed alle politiche abitative comunali" con interventi di efficientamento abitativo;*
- *miglioramento ambientale attraverso la demolizione di immobili inagibili, non recuperabili, incoerenti con i piani di riqualificazione urbana;*
- *miglioramento della viabilità interna ed esterna al centro abitato con progetti di riqualificazione urbana in linea con la politica della transizione energetica;*
- *programma di miglioramento ambientale attraverso la realizzazione di opere per il consolidamento di aree instabili;*
- *interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti ed economia circolare*
- *creazione di comunità energetiche".*

In ordine alle questioni sollevate dall'amministrazione comunale si rimanda a quanto rappresentato ai punti che seguono.

CONSIDERATO che:

- la Società istante con nota pec del 23/11/2022 (acquisita al prot. n. 12510 del 24/11/2022) trasmetteva una nuova proposta di opere di compensazione/mitigazione allegando impegno unilaterale sottoscritto;
- il Comune di Bovino con nota prot. n. 12744 del 05/12/2022 (acquisita al prot. n. 31613 del 05/12/2022), informava il Servizio procedente che *"... con nota prot. n. 12549 del 30/11/2022 (...) ha comunicato alla società Winderg S.r.l. quanto segue: il Comune di Bovino esaminato l'atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla Società Winderg S.r.l. con nota del 23/11/2022 acquisita al prot. n. 12349 del 24/11/2022, ritiene di non accogliere la proposta in quanto la stessa riporta delle limitazioni rispetto al 3% dei proventi dell'impianto ..."*;

RILEVATO che:

- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 13958 del 13/12/2022, al fine di agevolare la determinazione condivisa delle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010 nella misura ivi prevista, invitava la società istante a voler dettagliare, individuandole e determinandone il costo complessivo, le eventuali opere di compensazione che sarebbero già previste, diverse da quelle obbligatorie e circostanziando i rispettivi contributi, al fine di dissipare eventuali margini di indeterminazione;
- la società Winderg Valleverde S.r.l. con nota pec 09/01/2023 (acquisita al prot. n. 175 del 09/01/2023), in riscontro alla succitata nota forniva i chiarimenti richiesti dal Servizio procedente;
- analogamente il Comune di Bovino con nota prot. n. 1895 del 14/02/2023, precisava che *"... non*

è stata ancora sottoscritta la convenzione tra il Comune di Bovino e la Società Winderg Valleverde S.r.l. ai sensi dell'art. 2 comma h) Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, relativamente alle compensazioni ambientali nella misura pari al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi, vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, come ristoro ambientale e non sotto forma di monetizzazione ...";

- pertanto la società istante, in riscontro alla succitata nota prot. n. 1895 del 14/02/2023 del Comune di Bovino, con nota pec del 16/02/2023 (acquisita al prot. n. 3207 del 16/02/2023) precisava di aver tentato di contattare l'Amministrazione per condividere la proposta di opere di mitigazione senza successo.

Pertanto, anche alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società Winderg Valleverde S.r.l. è chiamata ad attuare idonee misure di compensazione in favore del Comune di Bovino di intesa con l'amministrazione comunale, alle condizioni economiche previste nel citato Decreto e richiamate in Conferenza di Servizi, con *favor* verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio).

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 15046 del 25/09/2019, con cui esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- Aeronautica Militare – 3° Regione Aerea, nota prot. n. 3917 del 27/01/2020, con cui esprime parer favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all'esecuzione dell'impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.
 - poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- ENAC, prot. n. 127981 del 29/12/2020, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - Segnalazione diurna e notturna: Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 *Marking and lighting of wind turbines*. In merito alla segnaletica diurna (*Marking*) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il

resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

- ASL FG – Dipartimento Prevenzione, pec prot. n. 115283 del 15/11/2022, con cui rimanda al precedente parere prot. n. 109966 de 31/10/2022, con il quale esprime parere favorevole per ciò che concerne l'aspetto igienico sanitario, con le seguenti prescrizioni:
1. siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs. 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.Lgs. 116/2020 e D.Lgs. 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei Regolamenti Regionali 26/05/2016, n. 7 e 04/06/2015, n. 15 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
 2. siano rispettate le distanze minime, non inferiori a 300 mt., da edifici e/o abitazioni singole, utili a far sì che: non si manifestino fenomeni di Shadow — Flickering, vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/A1, lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;
 3. sia scongiurato l' "effetto selva". A tal uopo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione, ossia: densità, land-use e land-form;
 4. gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti", in ottemperanza del D.to Lgs. 27/01/1992 n° 95 e s.m.i.;
 5. il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs. 09/04/2008, n° 81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI.
- ANAS S.p.A., nota prot. n. 509320 del 10/09/2019, comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le strade statali di propria competenza né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.
- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 178 del 18/10/2022, con cui conferma che le opere in progetto interferiscono con i seguenti metanodotti:

Percorso in progetto:

- Met. Pot. Candela – Manfredonia DN 500 (20”);

Percorso alternativo:

- MET. Massafra – Biccari DN 1200 (48”);
- MET. ALL. EDISNO Termoelettrica candela (F) DN 400 (16”);
- MET. ALL. Comune di Deliceto DN 150 (6”);
- COL. IMP. Miscelazione al nodo di Smist. Candela DN 500 820”).

Richiamando a seguire testualmente da detto parere, S.R.G informa il proponente *“sin da ora che i nostri metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto dalle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.*

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l’altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nel caso specifico segnaliamo, inoltre, che il terreno da noi attraversato è gravato da servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono - tra l’altro - la possibilità per SNAM RETE GAS di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni, l’obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 20,00 dal Metanodotto nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

Per quanto sopra, evidenziamo che, al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, invitandovi contestualmente ad integrare le vostre opere di progetto dettagliando la seguente documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione ecc. – che saranno realizzate sulle particelle di vostro interesse:

- *progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), in duplice copia cartacea, con evidenziata la posizione degli assett di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto, firmato da tecnico abilitato;*
- *descrizione dell’opera in progetto;*
- *estratto mappa;*
- *visura catastale dell’immobile e dei terreni oggetto d’intervento/interferenza;*
- *rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;*
- *tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali demolizioni;*
- *relazione tecnica dell’intervento;*
- *vincoli da Piano Regolatore (PRG) Piano di Governo del Territorio (PGTU), ed eventuali altri piani territoriali;*
- *planimetria quotata;*
- *sezioni dell’opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell’interferenza;*
- *eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nella fascia di rispetto;*
- *eventuali altre informazioni necessarie per valutare l’opera interferente.*

Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all’interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società.

Comunichiamo infine che, sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione, la presente pratica resterà sospesa e nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte Vostra all’interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti”.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Winderg Valleverde S.r.l. con nota pec del 04/11/2022 (acquisita la prot. n. 11371 del 04/11/2022) informava il Servizio procedente che con precedente pec del 26/10/2022 chiedeva la fissazione del sopralluogo, come prescritto dalla Snam rete gas S.p.A. nella succitata nota prot. n. 178 del 18/10/2022, reiterando la richiesta di sopralluogo.

RILEVATO che:

- con riferimento alle interferenze segnalate da Snam rete Gas S.p.A., questo Servizio con nota prot. n. 1283 del 14/03/2019 chiedeva alla società istante chiarimenti proprio in merito alla "*... la proposta di una modifica del tracciato del cavidotto di connessione del progettato parco eolico con la Stazione Utente 30/150 kV sita nel comune di Deliceto, ovvero la individuazione di un percorso alternativo diverso da quello per il quale il Gestore di Rete Terna S.p.A. rilasciava il benessere tecnico; la eventuale modifica dell'accordo di condivisione dello stallo produttore a 150 kV assegnato da Terna S.p.A. ...*";
- il proponente con nota pec del 20/03/2019 (acquisita al prot. n. 1457 del 25/03/2019), in riscontro alla citata nota prot. n. 1283 del 14/03/2019, dichiarava che "*... il tracciato del cavidotto da valutare è quello indicato in tutti gli elaborati progettuali caricati sul sistema Puglia come percorso di progetto principale ed anche facente parte degli elaborati benestariati da Terna S.p.A. ...*";
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 13163 del 01/12/2022 trasmetteva "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Winderg Valleverde S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.

Pertanto, chiarito che il tracciato del cavidotto oggetto del presente provvedimento è quello denominato "Cavidotto Soluzione di Progetto"; preso atto che la Snam Rete gas S.p.A. non ha dato riscontro alla richiesta di sopralluogo della società Winderg Valleverde S.r.l., si prescrive che la stessa dovrà in fase di definizione del progetto esecutivo provvedere a dare seguito al sopralluogo provvedendo al deposito degli elaborati integrativi richiesti dalla Snam Rete gas S.p.A.. Corre l'obbligo di ulteriormente precisare che, laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificheranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante li previste.

- Terna S.p.A., prot. n. 101369 del 17/11/2022, riferisce che la Società non ha ancora accettato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) comunicata con nota prot. TERNA/P20220094632 del 27/10/2022 che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", mediante condivisione dello stallo con l'iniziativa codice pratica 07006046 della Società Winderg San Potito S.r.l. e con l'iniziativa codice pratica 202000456 della Società Winderg San Martino S.r.l..

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Winderg Valleverde S.r.l. nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 18/11/2022, dichiarava che "*... tale comunicazione ha ad oggetto un progetto eventuale e collaterale della Società e che essa non implica in alcun modo la messa in discussione né della validità né della attualità né degli effetti della attuale STMG, il cui incremento di potenza è solo eventuale e insuscettibile di determinare effetti sul progetto oggetto di autorizzazione ...*".

Pertanto preso atto di quanto dichiarato dalla società Winderg Valleverde S.r.l. acquisita agli atti del procedimento nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 18/11/2022, si conferma che le opere di connessione oggetto del presente provvedimento sono quelle inerenti la STMG (cod. id.

201700082) rilasciata dal Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20170003046 del 04/05/2017; e benestariata, in virtù di un accordo di condivisione dello stallo a 150 kV assegnato con altro produttore (società Sant'Agata S.r.l.), con la nota prot. n. TE/P20170005067 del 07/08/2017. Laddove la società istante dovesse apportare delle modifiche alle opere qui ricomprese le stesse si configureranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante li previste.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 18827 del 15/11/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ;
- la Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 13163 del 01/12/2022, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Winderg Valleverde S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società Winderg Valleverde S.r.l. con pec del 13/12/2022 trasmetteva evidenza delle avvenute pubblicazioni dell'avviso su due giornali, sul sito istituzionale regionale e sull'Albo pretorio del Comune di Bovino, di Castelluccio dei Sauri e Deliceto. Al termine del periodo di pubblicazione, con pec del 10/01/2023, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (07/12/2022); la pec del Comune di Bovino, prot. n. 216 del 09/01/2023, con la quale comunicava l'avvenuta pubblicazione su l'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti per 30 giorni consecutivi dal 01/12/2022; la pec del Comune di Castelluccio dei Sauri, prot. n. 129 del 09/01/2023, con la quale comunicava l'avvenuta pubblicazione su l'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dal 01/12/2022 al 30/12/2022; la pec del Comune di Deliceto, prot. n. 279 del 10/01/2023, con la quale comunicava l'avvenuta pubblicazione su l'albo pretorio on-line del Comune degli atti ricevuti dal 07/12/2022 al 07/01/2023; in tutte le comunicazioni si attesta l'assenza di osservazioni alla suddetta procedura.

Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 13163 del 01/12/2022 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

Considerato che:

- la società Winderg Valleverde S.r.l. con nota del 09/02/2023 e acquisita al prot. n. 2662 del 09/02/2023, trasmetteva:
 - ✓ n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server, e n. 6 copie del progetto definitivo in formato cartaceo;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *"monumentali"* ai sensi della L.R. 14/2007;

- ✓ un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- ✓ una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ✓ una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- ✓ attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ✓ quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 2059 del 03/02/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate** che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 07/02/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Winderg Valleverde S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2549 del 07/02/2023 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo al fine di provvedere alla registrazione al repertorio tutt'ora in corso;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0009646 del 09/02/2023;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **31,35 MWe**, costituito da **10 aerogeneratori**, denominato “Valleverde”, sito nel Comune di Bovino località “*Monte Livagni*”, Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere n. 3227 del 20/12/2019 della Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	534894	4569512
02	535180	4569850
03	535553	4570129
04	535825	4570509
05	536083	4570874
06	536375	4571197
07	536681	4571535
08	536919	4569819
09	537303	4570052
10	537652	4570330

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201700082) le quali prevedono che l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/105 kV nei comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG);
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l’ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
funzionario P.O. “Supporto Giuridico Tecnico
in materia di Energie Rinnovabili”
arch. Brigitta Ieva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**Il Dirigente del Servizio Energia e
Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.

- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”;*
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;*
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 96816 del 03/08/2022 il **Ministero della Transizione Ecologica** (ora dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) trasmetteva:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 3227 del 20/12/2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 28/07/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni riportate al successivo art. 2 del succitato Decreto a cui si rimanda;
- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, si precisa che:
- la società Winderg Valleverde S.r.l. in data 26/10/2018 formalizzava istanza ex art. 27 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già della Transizione Ecologica); e contestualmente ai sensi del c. 2 del citato art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. elencava i titoli da acquisire nell’ambito del procedimento di competenza ministeriale;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica connota prot. n. 28826 del 19/12/2018 comunicava di aver provveduto ad effettuare le dovute verifiche ex c. 4 del citato art. 27, precisando che l’Istante aveva chiesto il rilascio, *“... nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali: – autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; – autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e al DPR 616/1977; – parere sulla compatibilità degli interventi con il Piano di assetto idrogeologico (PAI) ...”;*
- successivamente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 18937 del 08/09/2021, chiedeva di *“... attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della*

Cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) ...";

- in seguito la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 10777 del 25/08/2022 (acquisita al prot. n. 8236 del 25/08/2022) comunicava che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota del 05/08/2022, aveva comunicato l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 che esprimeva "*... giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto ...*" in oggetto, corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3227 del 20 dicembre 2019;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 10122 del 07/10/2022, preso atto del susseguirsi dell'adozione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, informava la società istante che "*... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari, Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...*" e che "*... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l'opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all'autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ...*"; ed invitava quindi a voler fornire evidenza "*... **dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...***";
- in riscontro a suddetta comunicazione, la società WInderg Valleverde S.r.l. con nota pec del 03/11/2022 (acquisita al prot. n. 11323 del 03/11/2022), comunicava "*... di avere, in esecuzione dell'art. 27 del Codice dell'Ambiente, introdotto all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio istanza di rilascio di provvedimento unico ambientale (PUA) recante specifica indicazione dell'autorizzazione paesaggistica fra i titoli destinati ad essere compresi nel provvedimento unico. Pertanto, nel caso di specie, non occorre neppure esporre le obiezioni che pure la Società coltiva alle tesi sostenute nella vostra nota, in quanto il progetto di cui si discute ha già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del PUA adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicché non necessita alcuna indagine in ordine alla opportunità di un ulteriore coinvolgimento delle autorità paesaggistiche ...*";
- pertanto alla luce di quanto evidenziato dal proponente, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con note prot. n. 11627 dell'11/11/2022 e prot. n. 12562 del 25/11/2022, di trasmissione rispettivamente del verbale della prima e della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 04/11/2022 del 18/11/2022, reiterava la richiesta chiarimento indirizzato all'Autorità competente ministeriale (MASE, già MITE) in ordine al procedimento attivato dalla società WInderg Valleverde S.r.l. ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente a "*... **i termini di coordinamento di quest'ultimo con il Procedimento Unico Ambientale (PUA ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), che vede il MITE quale Autorità Competente e procedente, atteso che detto procedimento è al momento fermo al provvedimento di VIA, rilasciato nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 50/2022 e non ancora compendiato in un provvedimento finito di PUA, lasciando aperta al momento la definizione degli altri titoli settoriali richiesti dall'istante nella procedura ex art. 27 ...***";
- con ulteriore nota prot. n. 13921 del 13/12/2022, il Servizio procedente reiterava la richiesta di chiarimenti senza che il competente Ministero abbia mai dato riscontro.

Pertanto preso atto di quanto sin qui esposto, atteso che allo stato non si è avuto alcun riscontro relativamente al coordinamento del PUA con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022;

- Con comunicazione di conclusione dell'istruttoria finalizzata al provvedimento finale di Autorizzazione Unica, rif. nota prot. n. 2059 del 03/02/2023, questo Servizio regionale confermava che, in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata al MASE sul coordinamento tra il presente procedimento autorizzativo

e il PUA ex art.27 del D Lgs 152/2006 e smi, alcun riscontro è pervenuto a questo Ufficio regionale, se non a mezzo email al Dirigente di Servizio da parte del Responsabile della DG Valutazioni Ambientali in data 9 gennaio che, interrogato al riguardo pari mezzo in data 5/11/2022, riferiva che *“questo Ministero nel dicembre dello scorso anno ha inoltrato una nota alla Presidenza di richiesta chiarimenti sulla valenze delle Deliberazioni con particolare riferimento alla validità dell’atto quale espressione anche in ambito di Autorizzazione Paesaggistica”*. Non avendo ricevuto ulteriori ragguagli da detto Dicastero, non potendo introdurre sospensioni sine die sul procedimento de quo, atteso il generale obbligo di addivenire alla conclusione del procedimento, si riteneva **che i titoli non compendati nel Provvedimento Unico Ambientale e richiesti dal proponente in quella sede potessero trovare una ricomposizione e definizione per effetto dell’ art. 7, co.2 del D.L. 50/2022 che opera però nei confronti di detto PUA e quindi del Ministero quale autorità competente**, e non già nei confronti di questa amministrazione che si è utilmente adoperata a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, avendo attinto, ad esempio, i termini della compatibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico come riferito a verbale della conferenza di servizi decisoria.

- con riferimento alla verifica sulla sussistenza di interferenze con i titoli minerari di cui alla nota prot. n. 42623 del 15/12/2022 del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio U.N.M.I.G., la società Winderger Valleverde S.r.l. in data 03/11/2022 provvedeva al deposito, sul portale www.sistema.puglia.it, della prevista dichiarazione di insussistenza di interferenze con aree e manufatti di interesse della sezione U.N.M.I.G.;
- con riferimento alla verifica della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, di cui ai sensi dell’art. 709 del c. 2 del Codice della Navigazione Aerea, l’ENAC con nota prot. n. 127981 del 29/12/2020, rilasciava il nulla osta con prescrizioni inerenti la modalità e il tipo di segnalazione ottico luminosa da apporre sul parco in progetto nonché le successive comunicazioni spettanti il proponente prima dell’entrata in esercizio dello stesso.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l’Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione *“Transizione Energetica”* nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e con la D.D. n. 26 del 09/02/2022 l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, è stato individuato quale responsabile del procedimento ex L. 241/1990 e s.m.i..
- in capo ai firmatari del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Winderger Valleverde S.r.l.** in data 07/02/2023

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Winderger Valleverde S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione *“Progetti Definitivi”* il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di biometano e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Wind Energy Castelluccio S.r.l.** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2059 del 03/02/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili nella persona del Responsabile del Procedimento e Dirigente di Servizio, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **Winderg Valleverde S.r.l.** - con sede legale in Vimercate (MB), alla via Trento, 64 – 20871, Cod. Fisc. e P.IVA e C.F. 10921840962, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di **31,35 MWe**, costituito da **10 aerogeneratori**, denominato "Valleverde", sito nel Comune di Bovino località "Monte Livagni", Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG), posizionati secondo le seguenti coordinate (come rilevate nel parere n. 3227 del 20/12/2019 della Commissione Tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
01	534894	4569512
02	535180	4569850
03	535553	4570129
04	535825	4570509
05	536083	4570874
06	536375	4571197
07	536681	4571535
08	536919	4569819
09	537303	4570052
10	537652	4570330

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201700082) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV presso il futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - un cavidotto esterno di collegamento a 30 kV fra gli aerogeneratori costituenti il parco e la sottostazione utente 30/105 kV nei comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto (FG);
 - una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG);
 - l'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV di Deliceto (FG) autorizzato con D.D. n. 34 del 22/02/2023;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La società **Winderg Valleverde S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2059 del 03/02/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario

stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui

- all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico,
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CTVIA

- alla Provincia di Foggia;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- alla Segretaria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Deliceto (FG)
- al Comune di Castelluccio dei Sauri (FG);
- al Comune di Deliceto (FG);
- all’Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
- a Terna S.p.A.;
- alla Società **Winderg Valleverde S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli